

2) Il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78 osta ad una normativa come quella controversa nella causa principale in base alla quale, dopo il decesso del partner con il quale ha contratto un'unione solidale, il partner superstite non percepisce una prestazione ai superstiti equivalente a quella concessa ad un coniuge superstite, mentre, nel diritto nazionale, l'unione solidale porrebbe le persone dello stesso sesso in una posizione analoga a quella dei coniugi per quanto riguarda la detta prestazione ai superstiti. È compito del giudice a quo verificare se, nell'ambito di un'unione solidale, il partner superstite sia in una posizione analoga a quella di un coniuge beneficiario della prestazione ai superstiti prevista dal regime previdenziale di categoria gestito dalla Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen.

(¹) GU C 224 del 16 settembre 2006.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Köln — Germania) — 01051 Telecom GmbH/Deutsche Telekom AG

(Causa C-306/06) (¹)

(Direttiva 2000/35/CE — Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali — Art. 3, n. 1, lett. c), ii) — Ritardi di pagamento — Bonifico bancario — Data a partire dalla quale il pagamento deve essere considerato effettuato)

(2008/C 128/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Köln

Parti

Ricorrente: 01051 Telecom GmbH

Convenuta: Deutsche Telekom AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Köln — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. c), sub ii), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35) — Possibilità per il creditore di reclamare interessi di mora — Nozione di «ricezione» da parte del creditore dell'importo dovuto — Normativa nazionale che considera come momento di pagamento il momento dell'ordine di bonifico bancario dato dal debitore e non quello dell'accredito sul conto del creditore

Dispositivo

L'art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dev'essere interpretato nel senso che esso richiede, affinché il pagamento mediante bonifico bancario escluda l'applicazione degli interessi moratori o ponga fine alla stessa, che la somma dovuta sia accreditata sul conto del creditore alla scadenza.

(¹) GU C 249 del 14.10.2006.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords — Regno Unito) — Marks & Spencer plc/Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise

(Causa C-309/06) (¹)

(Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Esonero con rimborso delle imposte pagate a monte — Tassazione erronea in applicazione dell'aliquota normale — Diritto all'aliquota zero — Diritto al rimborso — Efficacia diretta — Principi generali del diritto comunitario — Arricchimento senza causa)

(2008/C 128/11)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

House of Lords

Parti

Ricorrente: Marks & Spencer plc

Convenuti: Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — House of Lords — Interpretazione dell'art. 28, n. 2, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esistenza di un diritto comunitario che possa essere invocato dal fornitore di un prodotto («teacakes»: pasticcini da tè), per il quale